



Associazione
PranicHealing

Associazione Pranic Healing
Corso Unione Sovietica 252, scala A, 10134 Torino, Italia
E-mail: info@farepranichealing.it
Tel: (+39) 338-247-1377 - (+39) 011-191-798-48
C.F. 97595330016

CODICE DEONTOLOGICO DELL'OPERATORE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI PRANIC HEALING

DEFINIZIONE DI OPERATORE

L'Operatore PRANIC HEALER ricopre il ruolo di consulente per salvaguardare lo stato di benessere dell'individuo e per la valorizzazione delle risorse vitali così come tale concetto viene inteso nelle grandi tradizioni Orientali da cui il Pranic Healing proviene.

L'Operatore di Pranic Healing, sulla base di una articolata conoscenza e indagine dei corpi e dei centri vitali energetici, delle funzionalità e qualità dell'Energia Vitale o Prana, della sua circolazione e dell'interazione dei campi, opera sul concetto di prevenzione, sulla valorizzazione dell'equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nei contesti culturali di provenienza e in quelli della evoluzione di tale metodologia.

Egli opera attraverso l'apposizione delle mani, senza contatto fisico, a distanza variabile dal corpo fisico/energetico su specifiche zone punti e sistemi applicando metodi di trasferimento e rilevazione dell'energia vitale o Prana o Chi, facilitandone la trasformazione e la circolazione.

Il Pranic Healer non svolge nessuna attività di tipo sanitario, non effettua diagnosi né utilizza farmaci e la propria attività professionale si esplica nella promozione del benessere suggerendo stili di vita salubri e maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi verso terzi e dell'ambiente.

Il codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'operatore deve osservare nell'esercizio della professione. La predisposizione di esso e la revisione periodica sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della professione.

REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Impegno etico

Il Pranic Healer si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza.

Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria.

Il Pranic Healer è tenuto al rispetto dell'utente e della sua condizione psicofisica, e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

2. Impegno professionale

Il Pranic Healer esercita la libera professione direttamente in prima persona, senza pseudonimo.

In tutte le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibilità della sua professione.

Il Pranic Healer deve porre tutte le sue conoscenze e capacità al servizio della professione e usare la massima scrupolosità nell'educare e indirizzare le persone verso il miglioramento e la conservazione del benessere e della vitalità.

Il Pranic Healer pratica la propria disciplina con l'esplicito consenso (consenso informato firmato) dell'Utente o Cliente.

Il Pranic Healer non scende mai a compromessi rispetto ai principi e alle regole che disciplinano la sua professione.

3. Collaborazione con i colleghi e con gli operatori

I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale.

Il Pranic Healer deve svolgere l'attività professionale che gli compete senza sconfinare nell'ambito di pertinenza di altre professioni; nella piena libertà del suo operato, deve essere disponibile alla collaborazione con altre figure professionali che interagiscono con l'utente su sua richiesta o con il suo consenso.

4. Segreto professionale

Il Pranic Healer è subordinato al segreto professionale e come lui i suoi collaboratori. Nei casi di collaborazione con colleghi o altri operatori, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento dello stato di benessere dell'utente.

5. Rapporto con l'utente

Il Pranic Healer, nel libero esercizio della sua attività, può rifiutare le sue prestazioni se ritiene che non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale utente.

Se lo ritiene opportuno, l'operatore può rilasciare una scheda informativa con i consigli per la risoluzione delle tematiche affrontate e un resoconto delle tecniche di riequilibrio attuate.

Il Pranic Healer deve stimolare un atteggiamento attivo nell'utente scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

6. Aggiornamento professionale

Il Pranic Healer è tenuto a svolgere una costante opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso un costante confronto e occasioni di ricerca e approfondimento e/o corsi che accrescano le sue conoscenze e competenze.

7. Studio professionale

Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate.

All'interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l'attestato che certifica la professionalità dell'operatore stesso e il codice deontologico.

8. Titoli e qualifiche

Il Pranic Healer rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono. Egli si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.

9. Consenso informato

Il Pranic Healer è tenuto a prospettare con chiarezza agli utenti efficacia e potenzialità del trattamento, evitando di dar luogo ad aspettative ingiustificate.

Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per sé stessa. Questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

10. REGOLE GENERALI

L'attività del Pranic Healer è libera e tutelata dalla Costituzione e dalla legge 4/2013 che ha, per la prima volta, normato le c.d. professioni non regolamentate. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, previsto dal codice del consumo ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

11. ORGANI COMPETENTI

Il Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) è l'organo esecutivo e deliberante dell'Associazione, per quanto delegatogli, ivi compreso l'ambito amministrativo e sanzionatorio.

Il C.D. al ricevimento della segnalazione di un evento, fatto, comportamento ecc. che rientri nelle sue competenze, quale che ne sia l'origine, apre una istruttoria incaricando uno o più dei suoi membri o anche collaboratori esterni a raccogliere tutta la documentazione inerente, compresa una memoria della persona oggetto dell'istruttoria che dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta del C.D.

Entro un massimo di 60 giorni dall'apertura dell'istruttoria il C.D. deve chiudere l'istruttoria stessa archiviandola per manifesta insussistenza dei fatti contestati oppure dare seguito alla sanzione ritenuta adeguata alla situazione

12. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Il Pranic Healer è tenuto ad osservare le regole deontologiche. In caso di inadempimento sono previste le seguenti sanzioni:

- a) **Richiamo Verbale** per gli atti di limitata gravità posti in essere per la prima volta; consiste nel segnalare al soggetto coinvolto nella procedura, con parere documentato, il comportamento sanzionato con richiesta di un suo impegno scritto a cessare immediatamente quel comportamento e ad evitare reiterazione nel futuro di comportamenti analoghi o equipollenti
- b) **Rimprovero Scritto** per atti di maggior gravità o in caso di reiterazione dell'atto già sanzionato o di comportamenti analoghi o equipollenti dopo il richiamo verbale; consiste nel diffidare il soggetto dal ripetere gli atti o reiterare i comportamenti sanzionati. La diffida sarà segnalata a tutti i soci e dovrà essere pubblicata su tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione del soggetto sanzionato e dell'Associazione. (sito web, pubblicazioni, e-mail ai soci e agli utenti).
- c) **Sospensione dal Servizio** (qualora interno a strutture collegate) per atti gravi che arrechino danni al buon nome, alla credibilità di persone, enti e/o istituzioni o finalizzati ad ostacolare l'applicazione della normativa in essere; può essere disposta la sospensione del soggetto sanzionato per un periodo da un minimo di 2 mesi a un massimo di 2 anni. La sospensione comporterà l'impossibilità da parte del soggetto a partecipare a qualsiasi istanza dell'Associazione, sia gestionale che tecnica e alla cancellazione dai Registri

Regionali di riferimento per il periodo della sospensione. La sospensione potrà essere deliberata dal C.D. con maggioranza dei 2/3 anche come provvedimento cautelativo in attesa di una decisione di espulsione da parte all'Assemblea Generale. Il provvedimento di sospensione si avvarrà delle stesse forme di pubblicizzazione previste per la diffida.

- d) **Cancellazione ed espulsione dall'Associazione** e da tutte le attività, enti ed organismi ad essa collegate; consiste nella cancellazione della persona colpita dal provvedimento dai Registri Regionali di riferimento e da qualsiasi carica o funzione gestionale e tecnica nella Associazione. Il provvedimento di espulsione potrà essere proposto dal C.D. che lo metterà, in caso di approvazione, all'O.d.G. della prima riunione utile dell'Assemblea Generale, valutando un eventuale provvedimento di sospensione cautelativa nel periodo che intercorre. La cancellazione ed espulsione è approvata se votata dai 2/3 dell'Assemblea Generale. Essa è immediatamente esecutiva. Valgono le stesse forme di pubblicizzazione previste per le sanzioni di cui all'Art.12, lettere b) e c).

- e) Sono causa di cessazione dallo status di Pranic Healer:

Atti e/o omissioni volontari dell'operatore atti a portare grave nocimento all'immagine dell'Associazione.

Condanna penale definitiva per reato doloso risultando tale fatto incompatibile con lo spirito e le finalità della professione.

13 Diritto di Replica

L'operatore di Pranic Healing espulso ha la possibilità di richiedere un chiarimento scritto al C.D. entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento a mezzo Raccomandata con RR. Il C.D. dovrà rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'operatore, potrà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del chiarimento, inoltrare appello all'Assemblea Generale, restando nel frattempo in atto la sanzione irrogata. L'Assemblea Generale in tal caso è chiamata a pronunciarsi con maggioranza dei 2/3 entro il termine di 90 giorni.

14 Reintegro

Il soggetto espulso potrà chiedere il reintegro nelle attività della Associazione ed il reinserimento nei Registri Regionali trascorsi 3 anni dalla data di espulsione. Allo scopo dovrà presentare domanda scritta al C.D. che, esaminata la richiesta entro il termine di 60 giorni, la sottoporrà alla valutazione dell'Assemblea Generale che dovrà deliberare con maggioranza dei 2/3 entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della istanza corredata dal parere scritto del C.D.